



# COMUNE DI STIMIGLIANO

Provincia di Rieti

Piazza Roma n. 6 02048 Stimigliano

Partita iva e codice fiscale 00094130572

TEL 0765 576038

Ordinanza n. 52 del 26.07.2024

Prot. 4751 del 26.07.2024

COMUNE DI STIMIGLIANO  
PUBBLICATO ALL'ALBO ON LINE

DAL 26.07.2024 AL 08.08.2024

AL N. 342

**OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI USI IMPROPRI FORNITURA IDRICA POTABILE**

## IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 0009042/2024 del 23.07.2024, acquisita agli atti del Comune di Stimigliano in data 24.07.2024, al protocollo n. 0004689, con la quale la APS S.p.a gestore del Servizio Idrico Integrato, evidenzia la necessità di invitare la popolazione ad un uso razionale dell'acqua erogata dall'acquedotto e quindi utilizzarla esclusivamente per scopi igienico-sanitari personali ed alimentari;

CONSIDERATO che, nel periodo estivo si manifestano notevoli incrementi dei consumi idrici che causano sensibili e preoccupanti abbassamenti dei livelli di acqua potabile presso pozzi e sorgenti della rete idrica comunale;

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;

RITENUTO, pertanto, dover rappresentare alla cittadinanza la necessità di evitare sprechi ed usi impropri di acqua erogata dalla rete idrica comunale;

RITENUTO opportuno limitare l'uso dell'acqua potabile per l'alimentazione e per servizi igienici al fine di evitare il ricorso al razionamento idrico;

RAVVISATA l'urgenza ed i motivi igienico-sanitari e, quindi, ritenuto di doversi adottare i provvedimenti necessari, di natura indifferibile ed urgente;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

VISTO il vigente Regolamento di gestione del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. n. 7 bis e n. 50;

Con i poteri di cui all'art. 50, V comma, del citato D. Leg. n. 267/2000;

## **ORDINA**

con decorrenza immediata e sotto pena di decadenza delle rispettive concessioni, è fatto divieto assoluto a chiunque di usare in tutto il territorio comunale acqua potabile proveniente dai civici acquedotti a partire dalla data odierna e sino al 30 settembre 2024, per usi diversi da quelli igienico-sanitari ed alimentari.

in particolare è vietato l'innaffiamento di giardini, orti ed aree pertinenziali di fabbricati, pubblici e privati, il lavaggio delle autovetture, il riempimento di ogni tipo di piscine private, e comunque per usi diversi da quelli strettamente necessari per l'alimentazione e l'igiene, mediante attingimento dall'acquedotto comunale.

derogano al presente divieto gli approvvigionamenti finalizzati ad interventi di soccorso ed alla manutenzione di spazi pubblici.

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di Stimigliano.

Gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Municipale, della Forza Pubblica e della APS S.p.a. attuale gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ente, eserciteranno a tal fine, rigorosi e costanti controlli.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 650 del C.P, si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.


Chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della massima sanzione pecuniaria, verrà denunciato alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 2 e seguenti ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8 e seguenti.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Rieti;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;
- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Stimigliano;
- alla Polizia Locale di Stimigliano;
- alla Provincia di Rieti ;
- alla APS S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato;

Stimigliano 26.07.2024



IL SINDACO  
DOTT. FRANCO GILARDI